

**ARCICONFRATERNITA DEL SS. ROSARIO**  
di Santa Maria a Vico (Caserta)

*anno di fondazione 1613*

Ente Ecclesiastico (R.D. 11/10/1934, n. 1918) con Personalità Giuridica

**NORME DI DISCIPLINA DEL COMPLESSO CIMITERIALE**

1

Premesso e sottolineando che il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria approvato il 26.07.1998 dal Comune di Santa Maria a Vico, e sue eventuali successive modifiche, va osservato e fatto osservare, in linea generale, dall'Arciconfraternita del SS. Rosario e dai suoi iscritti, con le seguenti norme, nello specifico, si disciplina la concessione dei loculi che sono di esclusiva proprietà dell'Arciconfraternita.

1. I loculi e/o ossari possono essere concessi in uso esclusivamente ad un confratello ovvero suo coniuge, ai suoi genitori e diretti discendenti.
2. Gli amministratori in carica stabiliranno, tempo per tempo, l'oblazione che i richiedenti dovranno versare alle casse del Sodalizio, comunque non oltre il valore di mercato dei loculi comunali.
3. Il confratello che intende, salvo disponibilità, avvalersi del diritto all'uso del loculo o ossario, per se o per un altro dei soggetti indicati nel precedente art. 1, dovrà farne richiesta all'Arciconfraternita, che provvederà a verificarne i requisiti e a protocollarne l'istanza.  
Verranno soddisfatte le richieste in base alla disponibilità esistente e comunque, nell'ambito del protocollo di presentazione e nei seguenti casi:
  - a. che il confratello richiedente, non sia contumace e che non abbia procedimenti disciplinari pendenti.
  - b. salvo quanto previsto nell'art. 1 potranno essere concessi in uso loculi per motivi straordinari deliberati dal Consiglio, anche a persone estranee al sodalizio.
  - c. al fine di esercitare e rendere concreta nella società civile la settima opera di misericordia corporale e il senso della carità cristiana, l'Amministrazione dell'Arciconfraternita potrà disporre la sepoltura, totalmente gratuita, di un defunto, anche non confratello, le cui condizioni familiari, opportunamente comprovate versano in stato di totale povertà;
4. La durata del "diritto all'uso" è indicata in 99 anni decorrenti dalla data di stipula dell'atto di concessione.
5. Il concessionario e/o gli eredi legittimi si impegnano inoltre, ora per allora, rimossa ogni e qualsiasi eccezione, di osservare tutte le disposizioni che venissero emanate dall'Amministrazione dell'Arciconfraternita del SS. Rosario.  
Il concessionario e i suoi successori provvedono, per tutto il tempo della concessione, al pagamento delle quote annuali stabilite dall'Arciconfraternita allo scopo di meglio tutelare la pulizia, l'edilizia ed il decoro del Complesso Cimiteriale, ivi compreso la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di cui alla presente concessione e di rimuovere eventuali abusi.
6. Viene dichiarato ed accettato il principio che l'oggetto della presente autorizzazione consiste nella concessione a termine di un bene inalienabile, quindi incapace di rapporti giuridici privati: non può essere ceduto a terzi a qualsiasi titolo né trasformato in alcun modo. Il bene è sottoposto alla tutela del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"

7. L'uso è concesso in esclusiva alla persona indicata nell'istanza avanzata all'Arciconfraternita. Al termine del periodo di autorizzazione (99 anni) è data facoltà agli eredi legittimi del defunto di prorogare il periodo

d'uso, alle condizioni che l' Arciconfraternita stabilirà tempo per tempo, attraverso un nuovo atto di assenso. Laddove, gli eredi manifestino la volontà, sia tacita sia espressa, di non rinnovare il possesso e uso del loculo e/o ossario, lo stesso ritorna all' Arciconfraternita e gli eredi del de cuius dovranno provvedere a loro spese e cura ad effettuare l'esumazione del defunto. Nell'ipotesi in cui, decorso un anno dalla data di fine autorizzazione, gli eredi non abbiano provveduto a tale adempimento, l' Arciconfraternita, come atto di carità cristiana, provvederà a raccogliere i resti umani del defunto e a depositarli in un ossario comune, osservando gli obblighi previsti dalla legge in materia di polizia mortuaria.

Dopodiché disporrà per opere necessarie da farsi per il restauro a seconda dello stato in cui si trovano, restando i materiali e/o le opere nella piena disponibilità dell' Arciconfraternita stessa.

Il trasferimento della salma, anche prima dello scadere del periodo di concessione in uso, è interpretata come tacita rinuncia all'uso del loculo/ossario e pertanto lo stesso, ritorna in esclusivo uso e possesso dell' Arciconfraternita del SS. Rosario di Santa Maria a Vico.

Alla decadenza della concessione, o quando essa viene dichiarata tale, viene data notizia al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

In caso di irreperibilità ne sarà data comunicazione con affissione al loculo per almeno 60 giorni, con affissione all'Albo dell' Arciconfraternita e pubblicazione, almeno una volta, su un periodico locale.

L'espulsione o la cancellazione dai ruoli dell' Arciconfraternita e causa di decadenza dalla concessione di un loculo e/o ossario.

8. Per quanto riguarda i defunti tumulati da più di 99 anni non vi è alcun diritto ereditario da parte di alcuno suo familiare o delegato a disporre dell'uso del loculo/ossario già occupato, senza la preventiva autorizzazione dell' Arciconfraternita e necessariamente è d'obbligo la sottoscrizione di un nuova "autorizzazione all'uso", nel rispetto delle norme disposte dallo stesso ente concessionario. I defunti tumulari da meno di 99 anni dovranno comunque rispettare le norme del presente regolamento. Le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, si intendono immediatamente adeguate alle disposizioni con esso introdotte, e specificatamente per quanto concerne le rinunce e il regime della durata, salvo che l'originale atto di concessione disponesse diversamente.

Per le concessioni rilasciate prima dell'emanazione del presente regolamento, per le quali sia trascorso il termine

fissato nell'atto di concessione o, in mancanza di questo, il termine di 99 anni, si procederà a pubblicare un bando/avviso tendente ad informare gli eventuali aventi diritto dell'adozione delle nuove disposizioni in materia, invitandoli ad esercitare la facoltà di rinnovo.

La qualità di erede o di altro avente titolo sulla concessione può essere comprovata mediante certificati di Stato Civile.

9. Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, una persona incaricata dal Consiglio dell' Arciconfraternita curerà:

- la raccolta di tutte le concessioni in atto;
- la elencazione, con tutti gli estremi, degli atti di concessione in apposito "registro- scadenziario delle concessioni dei loculi"
- la proposta di regolarizzazione delle concessioni non risultanti da atto scritto dall'entrata in vigore del presente regolamento.

A tal fine si procederà a pubblicare un bando avviso entro il termine di 30 giorni, dalla data di approvazione del presente regolamento, contenente l'invito a regolarizzare la concessione fissando un termine non inferiore a 90 giorni per farne richiesta, e le stesse, potranno essere perfezionate entro e non oltre i successivi 180 giorni.

10. Per ottenere la regolarizzazione delle concessioni gli interessati dovranno presentare apposita domanda unendo, ove ne siano in possesso, copia dell'atto di concessione e della quietanza rilasciata dal Cassiere o altra prova, ritenuta valida, dell'avvenuto pagamento del canone di concessione.

La concessione in sanatoria per il rinnovo di 99 anni sarà fatta con decorrenza dalla data del versamento del saldo. Tutte le concessioni carenti di documenti ed attestati di pagamento alla data dell'approvazione del presente regolamento si intendono sanate esclusivamente per chi occupa il loculo/ossario da meno di 99 anni. Nel caso di mancata regolarizzazione della concessione nei termini previsti dall'art. 9 si provvederà a dare comunicazione e liberare il loculo/ossario nel rispetto dell'art.7 del presente regolamento.

Il concessionario del loculo dovrà garantire l'iscrizione annuale e rispettare le norme del presente regolamento.

11. La Confraternita considererà quale tacita rinuncia all'uso del loculo, ogni inadempienza agli obblighi di cui al presente atto ed ogni altra attività posta in essere dagli eredi legittimi, non conformi alle disposizioni impartite da codesto Ente concessionario.

## **12. Catasto cimiteriale e registrazioni**

1. Presso la sede dell'Arciconfraternita è tenuto un registro delle sepolture, denominato anche "catasto cimiteriale", per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Il registro può essere tenuto anche con mezzi informatici.

2. Le registrazioni catastali cimiteriali sono documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative all'area cimiteriale dell'Arciconfraternita.

3. Ad ogni posizione nel catasto cimiteriale corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

### **Annotazioni in catasto cimiteriale**

1. Sul catasto cimiteriale viene annotata ogni uso della sepoltura, in campo ad inumazione o in tumulazione, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

2. Il catasto cimiteriale deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) generalità del defunto o dei defunti;
- b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
- c) le generalità del concessionario o dei concessionari;
- d) gli estremi del titolo costitutivo;
- e) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
- f) la natura e la durata della concessione;
- g) tutte le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
- h) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

### **Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali**

1. Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli articoli 52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

2. In base ai dati contenuti in tale registro, si procede all'aggiornamento delle registrazioni cimiteriali di cui agli articoli precedenti.

### **Schedario dei defunti**

1. Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

2. Il servizio cimiteriale, sulla scorta dei registri delle sepolture di cui agli articoli precedenti, si annota in ordine alfabetico, suddiviso per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.

3. In ogni scheda saranno riportati:

- a) le generalità del defunto;
- b) il numero della sepoltura, o l'individuazione del luogo dove si trovano le spoglie mortali.

### **Scadenziario delle concessioni**

1. Presso la sede dell'Arciconfraternita viene tenuto uno scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

2. Il responsabile del servizio predisponde, entro il mese di settembre di ogni anno, l'elenco delle concessioni in scadenza.

13. Il presente regolamento, composto di nr. 4 facciate numerate da 1 a 4, annulla e sostituisce integralmente qualsiasi disposizione emanata in passato dall'Arciconfraternita del SS. Rosario di Santa Maria a Vico e diventerà esecutivo il giorno successivo all'approvazione dell'Ordinario Diocesano.

Fatto, letto approvato e sottoscritto.  
Santa Maria a Vico, 5 Ottobre 2013

Il Priore

\_\_\_\_\_

Il 1° Assistente\_\_\_\_\_

Il 2° Assistente\_\_\_\_\_

Il Segretario\_\_\_\_\_